

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 2.

“Servizio idrico integrato - Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, il numero “6”, riportato prima della parola “Ambiti” è soppresso;
- b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'Ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Sino alla approvazione della deliberazione di Giunta istitutiva degli Ambiti territoriali prevista dall'articolo 6 della legge regionale 15/2015, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolazione degli Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca e Vicepresidente Fulvio Bonavita (Delibera di Giunta regionale 1 marzo 2022, n. 85).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 1 marzo 2022 con il n. 213 del registro generale ed assegnato alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 marzo 2022.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note agli articoli 1 e 2.

*Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".*

*Articolo 5: "Ambito Territoriale Ottimale regionale – ATO".*

*Comma 1: "1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in 6 Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6."*

*Articolo 6: "Ambiti distrettuali".*

*"1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in sei Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A e di seguito così denominati:*

- a) Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli;*
- b) Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli;*
- c) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno;*
- d) Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue Comuni della provincia di Salerno, due Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli;*
- e) Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i Comuni della provincia di Caserta;*
- f) Ambito distrettuale Calore Irpino, comprendente centodiciassette Comuni della provincia di Avellino e i comuni della provincia di Benevento.*

*2. L'appartenenza di ciascun Ente locale al relativo Ambito distrettuale è indicata nell'allegato A.*

*3. La Giunta regionale con propria deliberazione su richiesta motivata dell'Ente, oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A, fermo restando i principi di cui al decreto legislativo n. 152/2006."*